

**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB UDINE**

**Approvato con Delibera n. 413 del Consiglio Direttivo nella seduta del 1° dicembre 2018**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del punto 4.1.1. delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

Il presente Regolamento tiene conto della peculiare natura dell'Automobile Club Udine, Ente pubblico non economico a base associativa, che non grava sulla finanza pubblica, come riconosciuto dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, per tutti i contratti di appalto o concessione di lavori, servizi e forniture, ancorché "esclusi", si rinvia integralmente al D.lgs 50 del 2016, alle Linee Guida ANAC ed alle loro successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le altre disposizioni dei regolamenti vigenti che disciplinano procedure ed affidamenti relativi a settori "estranei" all'ambito di applicazione del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.

**Art. 2**

**Elenco degli operatori economici**

L'Ente, per individuare gli operatori economici a cui effettuare affidamenti diretti, oppure da invitare a procedure negoziate nei casi previsti dalla legislazione vigente, farà riferimento agli Operatori Economici presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che rappresenta titolo preferenziale in ordine agli affidamenti di servizi, lavori e forniture.

Per specifici settori di attività non compresi tra i beni, servizi e lavori offerti dagli strumenti di negoziazione presenti sul portale Acquisti in rete, l'Ente predispone un elenco, a cui possono chiedere di essere inserite tutte le imprese che abbiano i requisiti richiesti.

**Art. 3**

**Indagini di mercato**

In alternativa, previa motivazione o comunque qualora non sia possibile individuare gli operatori economici con gli strumenti preferenziali di cui al precedente articolo, l'Ente potrà pubblicare un Avviso sul proprio Sito Istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, assegnando il termine non inferiore a 10 giorni per la ricezione delle manifestazioni di interesse.

**Art. 4**

**Acquisti di importo contenuto**

Fermo restando quanto espressamente consentito da ANAC per i cd "micro acquisti" di importo inferiore a € 1.000,00 al netto dell'IVA, l'Ente intende avvalersi della facoltà di adottare procedure semplificate anche per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 1.000,00 e € 5.000,00.

In particolare, l'Ente, con provvedimento motivato, ispirandosi a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, pur salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara, potrà:

- prescindere dall'utilizzo di sistemi di comunicazione elettronici e di piattaforme telematiche di negoziazione, assicurando comunque l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte;
- derogare al principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi di assenza di valide alternative o di ridotto numero di operatori presenti sul mercato, considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, ferma restando la qualità della prestazione;
- prescindere dalla richiesta di cauzione;
- stipulare il contratto mediante corrispondenza.

Per gli operatori economici non individuati ai sensi dell'art. 2 verrà richiesta autodichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti.

L'Ente procederà al controllo dei requisiti dichiarati e in caso di dichiarazione mendace, salvi gli effetti e le conseguenze penali previste dalla specifica normativa, si avrà la risoluzione automatica dell'affidamento, con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto oltre all'eventuale maggior danno.

L'Ente è sempre tenuta alla verifica della regolarità contributiva prima del pagamento.